

**Authority Stu**

Società per Azioni in liquidazione, Direzione e coordinamento: Società per la Trasformazione del Territorio Holding S.p.A.

Sede: c/o DUC Comune di Parma, Largo Torello de' Strada 11/a - 43121, Parma;

Tel. +390521.031120

Capitale Sociale: € 3.132.880; REA: 234024 C.F. e P.IVA 02391080344; Numero Registro imprese: 02391080344; Pec: [Authority@gigapec.it](mailto:Authority@gigapec.it)

**DETERMINA DEL LIQUIDATORE NR. 2024/03 DEL 27/03/2024**

Parma, lì 27/03/2024

Prot. 2024/15

**Oggetto: Contenzioso pendente avanti al TRIBUNALE DI PARMA SEZIONE I – R.G. 1401/2023, Giudice Dott.ssa Ioffredi relativo alla Convenzione di Concessione stipulata in data 20/02/2009 avente ad oggetto i lavori in concessione di costruzione e gestione del “Nuovo Ponte Nord” - Consulenza tecnica d’ufficio disposta nell’ambito del procedimento – Nomina del Consulente tecnico di parte - CIG B17EE811E5**

**Premesso che:**

Con atto di citazione notificato in data 7 aprile 2023, Ponte Nord ha convenuto in giudizio Authority e il Comune di Parma, dichiarando di voler riassumere avanti il Tribunale di Parma la causa precedentemente promossa in sede arbitrale, volta ad ottenere l’accertamento della legittimità del recesso operato da Ponte Nord dalla convenzione stipulata tra le parti in data 26 febbraio 2007 e la conseguente la condanna di STU e del Comune di Parma a “indennizzare” Ponte Nord.

A detta di Ponte Nord tale accertamento, con conseguente condanna, sarebbero già stati pronunciati dal Collegio Arbitrale nel lodo arbitrale del 2 marzo 2020, annullato, su istanza di STU, con sentenza della Corte di Appello di Bologna. Sulla base di tali premesse, che pongono una serie di questioni preliminari e di rito, Ponte Nord reitera le domande promosse in sede arbitrale e chiede l’accertamento della legittimità, ex art. 143, comma 8, del d.lgs. n. 79 163/2006 e art. 28 della Convenzione, dell’intervenuto recesso di Ponte Nord dalla Convenzione, con condanna delle convenute al pagamento di cui al combinato disposto degli artt. 28 e 25 della Convenzione, della somma di euro 8.154.733. In via subordinata Ponte Nord ribadisce la domanda già rigettata dal lodo arbitrale e chiede la condanna di STU e/o per essa del Comune di Parma ad acconsentire, per quanto necessario, alla revisione del Piano Economico Finanziario nella misura accertata e necessaria per consentire il riequilibrio economico-finanziario della Concessione, con conseguente aggiornamento del PEF ovvero con pronuncia che ne tenga luogo (ex art. 2932 c.c.) e, in ogni caso, l’accertamento del diritto di Ponte Nord S.p.A. ad ottenere, sin dalla data di emissione del certificato

di collaudo, vale a dire sin dal 1° ottobre 2013, il rilascio delle Garanzie di cui agli artt. 3 (Prezzo) e 14 (Collaudi) della Convenzione. L'attrice chiede infine l'accertamento e la conseguente condanna al risarcimento di ogni (ulteriore) danno derivante a Ponte Nord dal ritardo nell'acconsentire tempestivamente al riequilibrio e/o dalla conseguente impossibilità di realizzare tempestivamente le opere contemplate dal piano.

Authority si è tempestivamente costituita in giudizio, eccependo l'irritualità della riassunzione del giudizio arbitrale, travolto dalla declaratoria di nullità del lodo, e l'inutilizzabilità nel nuovo giudizio del lodo e della CTU svolta in sede arbitrale. Nel merito, Authority ha chiesto il rigetto di tutte le domande di Ponte Nord, in quanto infondate in fatto e in diritto, e comunque non provate, per motivi dettagliatamente esposti.

Il Comune di Parma si è parimenti costituito in giudizio tramite un proprio legale.

#### **Premesso altresì che:**

con ordinanza in data 26 febbraio 2024, il Giudice ha ritenuto che debba disporsi Consulenza Tecnica d'Ufficio su un articolato quesito e ha nominato quale Consulente Tecnico d'Ufficio il dott. Graziano Ciarlini, fissando per il conferimento dell'incarico ed il giuramento di rito l'udienza del 27/03/2024.

#### **Considerato che:**

si rende necessario procedere con la nomina di un Consulente tecnico di parte che possa utilmente rappresentare la società nell'ambito della CTU disposta, che sia in possesso di specifiche competenze ed esperienza in linea con il quesito, ed in particolare dotato di competenze di natura economica, finanziaria e legale estremamente specifiche e qualificate in materia di partenariato pubblico privato e in particolare di concessioni;

nell'ambito della procedura arbitrale avente ad oggetto la medesima questione, che è poi stata travolta dal giudizio di appello, la società si era avvalsa, nell'ambito della CtU allora disposta dal collegio arbitrale, dell'operato del Dott. Ivo Allegri con la collaborazione dell'Avv. Massimo Ricchi, entrambe tra i massimi esperti in materia di P.P.P. come risulta anche dai loro CV e dalle pubblicazioni.

I citati professionisti si sono detti disponibili ad assistere la società anche nel giudizio attualmente in corso, avendo anche già una conoscenza particolarmente dettagliata della questione specifica, a condizioni economiche favorevoli e inferiori rispetto alle tariffe normalmente applicate per tale tipo di attività su contenziosi di questa fascia di valore.

**Tutto ciò premesso e considerato, il liquidatore**

**DETERMINA**

- Di affidare l'incarico di CTU nella vertenza in oggetto al dott. Ivo Allegro, CF LLGVIO71A01F839V, la domiciliato presso la società Iniziativa Cube s.r.l. CDN Isola G7 Napoli, CF 05752931213, per un importo di € 13.000,00 + iva, oltre al rimborso delle spese sostenute;
- Di stabilire che il CTU potrà avvalersi, nell'ambito della consulenza tecnica, del supporto legale dell'Avvocato Massimo Ricchi, con ripartizione del compenso tra i due professionisti nell'ambito dell'importo sopra stabilito;
- Di dare atto che il Professionista ha dichiarato, ai sensi dell'art. 53 co. 16 ter d.lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Gruppo STTH per il triennio successivo alla conclusione del rapporto;
- di avere sottoscritto il patto di integrità in cui si accetta il Codice Etico e di Comportamento adottato dal Gruppo STTH;
- che il Professionista ha attestato, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, e che la sussistenza degli stessi in capo all'aggiudicatario sarà oggetto della procedura periodica di verifica secondo opportune tecniche di campionamento, ai sensi dell'art. 52 del codice;
- di nominare RUP il Dott. Nicola Rinaldi;
- di attestare che detta spesa trova idonea copertura finanziaria.

Il liquidatore

Dott. Nicola Rinaldi